



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse  
*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

### CONTRATTO DI APPALTO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA CON LA FORMULA CHIAVI IN MANO DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE DESTINATE AL NUOVO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DI SIMULAZIONE IN MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE PRESSO IL CORPO D DELL'AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE DEL CAMPUS "S. VENUTA" DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO**

Articolo 1: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2: Durata

Articolo 3: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 6: Subappalto

Articolo 7: Verifica di conformità

Articolo 8: Penali

Articolo 9: Importo globale massimo e Corrispettivo

Articolo 10: Fatturazione e pagamento

Articolo 11: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 12: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 13: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 14: Garanzia definitiva

Articolo 15: Risoluzione

Articolo 16: Recesso

Articolo 17: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18: Trasparenza dei prezzi e conflitto di interessi

Articolo 19: Foro esclusivo

Articolo 20: Trattamento dei dati personali



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse  
*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AQUISTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA CON LA FORMULA CHIAVI IN MANO DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE DESTINATE AL NUOVO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DI SIMULAZIONE IN MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE PRESSO IL CORPO D DELL'AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE DEL CAMPUS "S. VENUTA" DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

#### TRA

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, C.A.P. 88100, viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Università stessa (nel seguito per brevità anche "Committente" o "Università")

#### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

#### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_\_\_\_,

P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA

\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "*Impresa*" o "*Fornitore*")

#### PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dall'Università nell'interesse della stessa per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

presente contratto ed in particolare:

- i. la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, rilasciata da \_\_\_\_ mediante \_\_\_\_ avente numero\_\_\_\_, del valore di\_\_\_\_;
- ii. la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_avente numero\_\_\_\_;
- iii. *<eventuale* la copia conforme all'originale della certificazione della responsabilità sociale di impresa ai sensi della norma SA8000 in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto>;  
tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) il numero di repertorio del contratto è il seguente\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: A0200D97ED;
- d) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati offerta economica; offerta tecnica; Chiarimenti inviati dall'Università nel corso della procedura di gara, *<eventuale* il contratto di avvalimento>, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio affida all'Impresa, che accetta, la prestazione della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, delle attrezzature specialistiche di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'OFFERTA TECNICA", nel "Capitolato Speciale", nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. La fornitura comprende le attività di installazione, messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature specialistiche per nuovo Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie, presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata della fornitura, le



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

caratteristiche tecniche sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Speciale.

3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse indicati nell'OFFERTA TECNICA e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'OFFERTA TECNICA. Si precisa che eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività richieste, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 9.
4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale e nell'OFFERTA TECNICA, ove migliorativa.
5. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il dott. Roberto Sigilli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. \_\_\_\_\_
6. L'Impresa ha indicato i seguenti riferimenti del gruppo di lavoro ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto:
  - a. Referente del contratto, Dott. \_\_\_\_\_;
  - b. Referente gestione fatturazione e contabilità, Dott. \_\_\_\_\_;
7. L'Impresa ha indicato altresì che l'indirizzo e-mail per l'invio della Richiesta preliminare di avvio servizio è il seguente: \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2**

### **DURATA**

1. Il tempo utile per la consegna dell'attrezzatura è di 30 giorni dalla stipula del contratto. Il termine ultimo per l'installazione, messa in opera e collaudo è di \_\_\_\_\_.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.
1. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

### **ARTICOLO 3**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, comma 15 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 15, del D. Lgs. 36/2023, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore,



la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente potrà risolvere il contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **ARTICOLO 5**

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. L'impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al Capitolato Speciale nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
3. La fornitura oggetto del presente contratto avrà ad oggetto le necessarie attrezzature specialistiche dell'istituendo Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in medicina e Professioni Sanitarie. Le caratteristiche tecniche e funzionali minime sono riportate nel Capitolato tecnico, cui si rimanda, e riguarderanno le seguenti attrezzature:



Nr. Art.	Descrizione articolo	Quantità
1	Simulatore di paziente adulto multidisciplinare (ecografabile con sistema di ventilazione avanzato e sistema emodinamico, neurologico).	1
2	Simulatore adulto avanzato per procedere ALS in alta fedeltà	1
3	Simulatore Avanzato per Emergenze Ginecologiche Ostetriche in alta fedeltà	1
4	Simulatore Avanzato neonatale	1
5	Simulatore Avanzato pediatrico	1
6	Simulatore Avanzato neonatale prematuro	1
7	Simulatore adulto Avanzato di nursing in alta fedeltà	1
8	Sistema audio video per sala regia, completo di periferiche	2
9	Manichino adulto avanzato per ACLS	2
10	Manichino pediatrico avanzato per ACLS (circa 6 anni)	2
11	Manichino baby ACLS	2
12	Manichino adulto RCP QCPR	4
13	Kit manichini RCP di qualità adulto, pediatrico e lattante	3
14	Testa per intubazione adulto	2
15	Testa per intubazione pediatrico	2
16	Testa per intubazione neonatale	2
17	Braccio infusione Adulto, Pediatrico e Lattante e Braccio prelievo arterioso Adulto. Braccia infusione Adulto (q. 6) Braccia infusione Pediatrico (q. 5) Braccia infusione Lattante (q. 2) Braccia prelievo arterioso Adulto (q. 2)	15
18	Braccio misurazione pressione arteriosa adulto	2
19	Trainer cateterismo vescicale	6
20	Trainers per intraossea neonatale	2
21	Trainer ecografabili: 1) per accesso vascolare; 2) di anestesia Art. 21 locoregionale; 3) per l'esecuzione di puntura lombare e epidurale; 4) per l'esecuzione di puntura lombare su paziente pediatrico. Per accesso vascolare (q. 1) Di anestesia locoregionale (q. 1) Per l'esecuzione di puntura lombare e epidurale (q. 1) Per l'esecuzione di puntura lombare su paziente pediatrico (q. 1)	4
22	Kit chirurgia	1
23	Microsimulazione	20
24	Sistema completo per realtà virtuale	1
25	Simulatore odontoiatrico modulo base – Verso ambidestro	10
26	Supplemento per lampada scialitica a led faro	9
27	Supplemento per lampada scialitica a led predisposta per videocamera integrata	1
28	Videocamera per lampada scialitica a led	1
29	Supplemento per funzione ambidestro	10
30	Upgrade scheda IOT incluso pannello di controllo touch-screen	10
31	Manichino con torso e bocca – Testa manichino con articolazione intercambiabile – Maschera facciale per testa manichino con apertura media – Bocca con mandibola superiore e inferiore (32 denti)	10
32	Valvola mignon	10
33	Supplemento per applicazione fibre ottiche – verso ambidestro	10
34	Supplemento per applicazione micromotore brushless con f.o. e funzione endodonzia – Verso ambidestro	10
35	Postazione PC – supporto monitor – pc da fissare al palo lampada (max 27”) monitor per pc 16:9; - PC, presa di corrente 16 A (20 unità)	10
36	Software cloud per simulatore odontoiatrico	2

## ARTICOLO 6



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

## **SUBAPPALTO**

1. L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
3. L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: installazione delle attrezzature, collaudo, formazione del personale addetto all'utilizzo delle stesse attrezzature e assistenza post-vendita. Le rimanenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.

## **ARTICOLO 7**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e di quelle eventualmente concordate in sede di aggiudicazione.
2. Le attività di verifica saranno effettuate entro trenta (30) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Durante le suddette operazioni l'Università ha, altresì, la facoltà di chiedere al contraente tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.
4. Sarà rifiutata la fornitura difettosa e non rispondente alle prestazioni tecniche richieste nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara.
5. L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'impresa dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito dell'attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
6. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Speciale o di



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

quelli migliorativi offerti.

7. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
9. La verifica di conformità finale deve avere luogo entro 6 (sei) mesi dall'ultima delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità delle prestazioni da verificare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. La Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116, D. Lgs. n. 36/2023.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
11. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

## **ARTICOLO 8**

### **PENALI**

1. Le penali indicate nell'art. 13 del Capitolato Speciale, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della contestazione stessa.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.
3. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. In tale ultimo caso la stazione appaltante si riserva di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

## **ARTICOLO 9**

### **IMPORTO**

1. L'ammontare complessivo del contratto, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara è di euro \_\_\_\_\_ al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

6. Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere diretto o connesso, eccetto gli oneri fiscali, necessario per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi.

## **ARTICOLO 10**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'impresa potrà emettere fattura solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.
2. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFX8MU, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora la fattura perverrà anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. L'impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare A0200D97ED CUP F67D18000600006 e la seguente dicitura: POR Fesr-Fse – Fondi strutturali e di investimento Europei – Calabria 14/20 – Ob. Spec. 10.5 – Azione 10.5.7. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

7. *<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
8. *<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti>.
10. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/sub-affidatario. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/sub-affidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. Il conto corrente dedicato è il seguente:\_\_\_\_\_.
14. L'impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà secondo quanto previsto all'art. 7 del contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 11**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della L. 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 12**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore costituisce e consegna alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (RCT) il cui massimale unico minimo per sinistro è pari a 500.000 euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

### **ARTICOLO 13**

#### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro 10 (dieci) giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

### **ARTICOLO 14**

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore presta garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali",



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

- “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”, “Risoluzione”; ii) di cui agli articoli intitolati “Penali”, “Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto”, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
  5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.
  6. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
  8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
  9. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
  10. *<eventuale, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI>*: In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 15**

### **RISOLUZIONE**

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 36/2023, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- h) verificarsi delle clausole risolutive di cui al d.l. n. 76/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico;
- i) attivazione, da parte di Consip di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- j) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;

- k) esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza, anche con riferimento ai contratti attuativi;
- l) sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del Capitolato Speciale;
- m) mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- n) mancata osservanza del CCNL di riferimento e inosservanza del relativo codice di comportamento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- o) cessione, anche parziale, del contratto;
- p) frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- q) annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- r) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- s) perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- t) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- u) utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003;
- v) inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- w) nei casi di cui: i) agli articoli intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali"; Nelle fattispecie di cui



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Nel caso in cui la Committente accerti un inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto, e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà, nei seguenti casi:
  - a) frode nella esecuzione dell'appalto,
  - b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato e/o successivamente comunicati dalla stazione appaltante,
  - c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato,
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro,
  - e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto,
  - f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto,
  - g) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste,
  - h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto,
  - i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario,
  - j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
  - k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile,di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai sensi dell'art 122, c. 5 del D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 le somme di cui al capoverso precede sono decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi e forniture riferite all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art 124, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n. 36/2023.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di



offerta se tecnicamente ed economicamente possibile.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 16**

### **RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011, 1671 c.c. e 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e 11 all. II.14 al medesimo Codice, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione del servizio, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, da comunicare via PEC presso il domicilio eletto, tenendo indenne il Fornitore dalle spese già sostenute e idoneamente documentate, del servizio già eseguito regolarmente, come da certificazione del Direttore dell'esecuzione, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
2. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14. che prevede *“è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.”*
3. La Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

## **ARTICOLO 17**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

- pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, all. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.
  3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
  4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
  5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 18**

### **TRASPARENZA DEI PREZZI E CONFLITTO DI INTERESSI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## **ARTICOLO 19**

### **FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

## **ARTICOLO 20**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 24 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D.lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

11. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR). Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

12. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica> \_\_\_\_\_